

N. 766/2013 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 766/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 5.2.2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 26.4.2016:

TRA

EDUARDO (c.f.: _____ e

LIBERATO (c.f.: _____ con il patrocinio dell'avv. Michele Liguori;

APPELLANTI

E

Unipolsai ass.ni s.p.a., con il patrocinio dell'avv. Raffaele Marra (c.f.: MRRRFL56L22F839G);

- **APPELLATA**

NONCHE'

PIGNANELLI RAFFAELE, PIGNANELLI SIMONE;

- **APPELLATI CONTUMACI**

Oggetto: danni da circolazione stradale.

Conclusioni: come da verbale relativo all'udienza del 5.2.2016.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE





Eduardo e Liberato hanno interposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, con la quale veniva rigettata la domanda che Eduardo aveva proposto, nei confronti di Pignanelli Raffaele, Pignanelli Simone e dell'allora Aurora Assicurazioni s.p.a., nella rispettiva qualità di proprietario, conducente in occasione dell'evento ed assicuratore della vettura Ford Fiesta, targata Al 350KE, al fine di conseguire il risarcimento dei danni riportati dal veicolo Mercedes, targato NA V16981, di cui era proprietario, in conseguenza di un sinistro verificatosi alla via Purgatorio di Torre del Greco, in data 9.6.2004, nonché la domanda che Liberato spiegava, intervenendo volontariamente nel giudizio, per conseguire il risarcimento dei danni alla persona patiti in ragione del medesimo fatto, in cui rimaneva coinvolto quale conducente della Mercedes.

Nel pervenire alla contestata statuizione di rigetto, il primo Giudice riteneva non raggiunta la prova del fatto storico, sul rilievo per cui i due testi indotti in primo grado dagli istanti non potevano ritenersi attendibili avendo reso deposizioni tra di loro contraddittorie.

Nella contumacia di Pignanelli Raffaele e Pignanelli Simone, ha resistito al gravame Unipolsai ass.ni s.p.a., frattanto subentrata ad Aurora Ass.ni nella titolarità del rapporto controverso.

Rileva preliminarmente il Tribunale che l'appello sia ammissibile, siccome proposto, con atto di citazione ritualmente notificato il 7.1.2013, nel rispetto del termine lungo di un anno, di cui all'art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, al quale occorre aggiungere la sospensione feriale di 45 giorni all'epoca vigente, decorrente dal 16.12.2011, data cui risale la pubblicazione dell'impugnata sentenza.

Nel merito l'appello è fondato.

Diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, i due testi escussi in primo grado, Ciro e ... Mario, debbono ritenersi attendibili, poiché hanno reso deposizioni univoche, coerenti e circostanziate.





Gli stessi, invero, hanno descritto in termini assolutamente chiari e concordi la dinamica del sinistro, riferendo che la Mercedes di proprietà di Eduardo, mentre percorreva la via Purgatorio, in Torre del Greco, diretta verso Napoli, veniva attinta da tergo da una Ford Fiesta di colore scuro, che, percorrendo la strada suddetta con la medesima direzione di marcia, ne urtava la parte posteriore, con la sua parte anteriore.

A conforto della loro credibilità, i testi avevano modo di precisare che la Ford era occupata da persone che indossavano abbigliamento sportivo tipico dei ciclisti e che su detta autovettura erano caricate delle biciclette.

Né, invero, al fine di confutarne l'attendibilità, giova evidenziare che il teste non abbia saputo descrivere in maniera dettagliata i danni riportati dalla Mercedes, né li abbia riconosciuti nella foto mostratagli, ed allegata alla produzione dell'attore.

Infatti, per un verso, non va sottaciuto come il teste abbia precisato che l'impatto interveniva tra la parte posteriore della Mercedes e quella anteriore della Ford.

Inoltre, poichè, come emerge dalle foto e dalle perizie tecniche versate in atti dall'attore, nel corso del giudizio di primo grado, i danni sono difficilmente visibili, non consistendo in ammaccature ma nel danneggiamento del paraurti posteriore, la circostanza che il teste non li abbia rilevati al momento della deposizione non è indice di inattendibilità dello stesso, ma al contrario di assoluta spontaneità del dichiarante, il quale, ove in ipotesi compiacente, avrebbe potuto rendere una dichiarazione in tutto favorevole alla parte attrice. Quanto, poi, all'ulteriore rilievo operato dal primo Giudice – a giudizio del quale il teste era inattendibile, in quanto aveva riferito che, avvicinandosi alla Mercedes dopo l'urto, il conducente ne apriva il cofano e gli dava modo di verificare la presenza di ammaccature interne, asserzione questa non compatibile con l'apparente mancanza di ammaccature alla parte esterna della vettura – il Tribunale evidenzia come neanche da esso possa trarsi un argomento decisivo per elidere il valore della testimonianza.





Infatti, non va sottaciuto che il teste non ha espresso un giudizio, ma si è limitato a riferire un particolare, costituito dalla presenza di ammaccature interne al cofano, che, al contrario, corrobora il convincimento in ordine alla sua riferita presenza sui luoghi di causa. Difficilmente, invero, ove il teste non avesse assistito all'evento, sarebbe stato in grado di riportare un aspetto così peculiare, che non attiene alla dinamica del fatto dannoso in senso stretto.

Da ultimo, non va sottaciuto come l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, posto a base della domanda, sia comprovato, oltre che dalle deposizioni testimoniali, anche dalle restanti risultanze istruttorie, acquisite nel giudizio di primo grado.

Giova, in particolare, osservare che il perito incaricato dall'assicuratore, Armando Ugolino, nell'esaminare la vettura dell'istante, concludeva per la compatibilità del danni constatati con la dinamica dell'evento (cfr. copia della perizia allegata alla produzione di parte di primo grado).

Ed inoltre, Pignanelli Simone, con missiva inviata al legale dell'odierno istante, comunicava i dati relativi alla copertura assicurativa dell'auto Ford Fiesta, alla quale il teste ascrive la responsabilità dell'evento, tenendo una condotta oggettivamente incompatibile con la negazione del fatto.

Infine, Pignanelli Raffaele, interrogato liberamente dal Giudice di Pace all'udienza dell'11.1.2010, non negava il verificarsi dell'evento, riferendo che, a seguito dello stesso, la vettura di sua proprietà, Ford Fiesta, alla guida della quale vi era il figlio Simone, riportava la rottura della mascherina in plastica del radiatore, e, quindi, un danno pienamente compatibile, per l'ubicazione della citata componente nella parte anteriore del veicolo, con la dinamica del fatto quale descritta dai testi.

Da ultimo, neppure può sottacersi che, in primo grado, Unipol non contestava il verificarsi del fatto storico, avendo sostenuto che, in base alla lettera cautelativa del proprio assicurato, (di cui, peraltro, ometteva di versare in atti una copia), la Mercedes nell'occorso non aveva riportato danni.





Alla luce delle richiamate risultanze, può, quindi, ritenersi provato il verificarsi dell'evento, come dedotto in primo grado dall'attore, e confermato dai testi.

Alcun dubbio residua, poi, in ordine alla riconducibilità dello stesso all'esclusiva responsabilità del conducente della Ford Fiesta, che, da tergo, tamponava la Mercedes, da cui era preceduta nello stesso senso di marcia.

Ed infatti, per costante giurisprudenza della Cassazione, per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 6193/14, 10719/12).

Né, invero, dalla dinamica del fatto, quale descritta dai testi, emergono profili di colpa in capo al conducente della Mercedes, atteso che questi, al momento dell'urto, procedeva regolarmente tenendo la destra.

In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, va, pertanto, affermata la responsabilità di Pignanelli Raffaele e Pignanelli Simone, nelle rispettive qualità di proprietario e conducente dell'auto Ford Fiesta, targata Al 350KE, in ordine alla causazione del descritto evento dannoso.

Venendo al quantum, occorre anzitutto soffermarsi sulla domanda di risarcimento dei danni alla vettura, proposta da Eduardo.

Al riguardo, il Tribunale ritiene che il danno, riportato dal veicolo di proprietà dell'istante, vada quantificato nella misura di euro 1042,93, come stimato





nella perizia redatta dal tecnico incaricato dall'assicuratore e ritualmente prodotta in primo grado dall'attore, dovendosi invece disattendere la più elevata valutazione, operata dal perito di parte dell'odierno appellante, Carmine Strippoli, il quale riconosceva l'importo di euro 1581,36.

Tale ultima somma, infatti, si rivela eccessiva in rapporto alla modesta entità delle conseguenze dannose in esame, nonché allo stato d'uso ed al ridotto valore commerciale della vettura, la quale, alla data dell'evento, risultava immatricolata da oltre 13 anni.

Giova poi precisare che, come si desume dalla perizia in atti, l'importo di euro 1042,93 è già comprensivo di Iva, voce di danno che va di certo riconosciuta alla parte, in ossequio al principio secondo cui poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'i.v.a., pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell' i.v.a. versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (cfr. Cass. Civ. n. 1688/10).

Parte attrice ha poi domandato il risarcimento del danno per sosta tecnica.

La pretesa è infondata, perché la circostanza, nella specie non controversa, che il veicolo non sia stato riparato, di per se elide in radice la possibile sussistenza del danno.

Ed invero, come affermato da un recente arresto della Cassazione, cui il Tribunale ritiene di prestare adesione condividendone le motivazioni, - che si è discostato dal contrapposto orientamento, invocato dalla difesa dell'appellante, in base al quale *“il danno da fermo tecnico può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato”*, - *“ .. l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le*





riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato ... la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo..” (cfr. Cass. Civ. n. 20620/15).

D'altra parte, come ritenuto da un ulteriore e recente pronuncia della S.C., il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa - cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l'esistenza dell'"an" - ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (cfr. Cass. Civ. 15089/15).

E nel caso di specie, alcun elemento è stato offerto dal danneggiato al fine di integrare la prova del dedotto pregiudizio, avendo il medesimo finanche ommesso di allegare a quanto ammontasse il costo annuo della tassa di possesso e quello della polizza assicurativa da esso sostenuti.

In difetto di tali allegazioni e della prova dei relativi esborsi, al Tribunale è in radice precluso – anche ove si volesse accedere all'indirizzo interpretativo invocato dalla difesa dell'attore, che ritiene il danno sussistere per il solo fatto dell'impossibilità di disporre del mezzo durante i giorni di sosta forzata di esso - di stimare l'entità del pregiudizio, in ipotesi sofferto dalla parte.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione al danno da cd. sosta legale, che l'attore pretende di avere subito per il tempo, pari ad otto giorni, in cui l'auto rimaneva presso il proprio avvocato, affinché l'assicuratore potesse effettuare gli accertamenti propedeutici alla stima ed alla liquidazione dei danni.

Peraltro, in merito ad esso, non può omettersi di osservare come manchi la prova che effettivamente, per l'arco di tempo indicato, l'istante si sia privato





del veicolo, essendosi, sul punto, la parte limitata ad una mera asserzione non supportata da alcun ulteriore elemento.

All'importo dinanzi, costituente debito di valore, va aggiunto il danno da lucro cessante.

Infatti, "in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 6951/2010) come l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio".

Dunque, la quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso (che, nella specie, risale al mese di giugno del 2004), mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e poi rivalutata anno per anno.





In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte istante l'importo di Euro 233,47, risultante dal calcolo degli interessi legali sulla somma, devalutata al mese di giugno 2004, di Euro 877,89.

Di conseguenza, tenuto conto della sorta capitale rivalutata e degli interessi, come appena liquidati, Pignanelli Raffaele, Pignanelli Simone e Unipolsai ass.ni s.p.a., vanno condannati, in solido tra di loro, a pagare, in favore di [redacted] Eduardo, la somma di euro 1.276,40.

Occorre a questo punto esaminare la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno alla persona, proposta da [redacted] Liberato.

La pretesa è fondata per quanto di ragione.

Alla luce delle emergenze in atti può ritenersi provato che l'odierno istante, interventore in primo grado, si trovasse alla guida della Mercedes, di proprietà di [redacted] Eduardo.

La circostanza è, in primo luogo, confortata dal referto del pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, ove l'istante si recava alle 21.30 del 9.6.2004, in orario compatibile con quello di assunta verifica dell'evento, quale dedotto in citazione e confermato dai testi.

In tale documento, i sanitari attestavano che il [redacted] presentava una lombalgia da contraccolpo.

Inoltre, il CTU nominato dal Giudice di prime cure, dott.ssa Francesca Di Gennaro, nella relazione in atti, sulla scorta della documentazione esaminata e dell'esame del periziando, riteneva sussistere il nesso causale tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate dalla parte.

In ordine al quantum, scorta della valutazione del CTU, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di dover prestare completa adesione, in quanto immuni da vizi e congruamente motivate, i pregiudizi sofferti da [redacted] Liberato possono quantificarsi in misura pari a: 5 giorni di ITT; 20 giorni di ITP al 50%, 20 giorni di ITP al 25%; danno da invalidità permanente nel grado del 2%.





Ciò posto, sulla base della Tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, come aggiornata dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 25.06.2015, pubblicato nella G.U. n. 162 del 15.07.2015, applicabile nella specie per essere i postumi residuati alla parte attrice contenuti entro il 9%, a titolo di danno non patrimoniale, competono all'istante i seguenti importi:

euro 925,80 per danno biologico temporaneo, ed euro 1.204,56 per danno biologico permanente del 2% per un soggetto di anni 72 alla data dell'evento.

Quanto al danno patrimoniale per spese mediche sostenute, esso, in forza dei documenti in atti, va liquidato nel complessivo importo euro 12,91.

Deve poi essere disattesa la domanda, avente ad oggetto il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di ristoro del danno morale.

Al riguardo, giova in diritto rilevare che, secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 339/16).

Nella specie, difettano i presupposti per accogliere la domanda, in quanto, se è vero che l'evento dannoso integra in astratto gli estremi di un fatto penalmente rilevante, nondimeno il nominato CTU ha escluso che i lievi postumi, consistenti nella limitazione funzionale antalgica ai gradi estremi di rotazione e flessione del rachide lombo sacrale, determinino una limitazione della vita di relazione.

Inoltre, non va sottaciuto che l'istante non ha dovuto sopportare nessun periodo di degenza ospedaliera, ne si è sottoposto ad interventi chirurgici.





Lo stesso, poi, pur avendo allegato di essersi dovuto sottoporre a cicli di fisioterapia, non ha neanche prodotto, come del resto, evidenziato dal CTU, la documentazione, attestante l'effettivo svolgimento della terapia medica che gli era stata prescritta dallo specialista ortopedico.

Infine, la stessa dinamica dell'evento e la modesta entità delle conseguenze, inducono ad escludere che l'istante abbia patito un turbamento psichico o morale meritevole di separata considerazione.

Sommando le poste dinanzi liquidate, quindi, il danno ascende complessivamente ad euro 2143,27.

A titolo di danno da ritardo, in applicazione dei medesimi principi dinanzi richiamati, va riconosciuto l'importo di euro 479,83, per cui, in totale, andrà liquidata alla parte la somma di euro 2.623,10.

In favore di entrambi gli appellanti, sugli importi come ad essi riconosciuti, spettano, poi, gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.

Rileva da ultimo il Tribunale che, all'accoglimento dell'appello, debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso.

Infatti, secondo un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, in materia di procedimento civile il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr., *ex multis*, Cass. sentenza n. 15843/2008).

Nel caso di specie, la ritenuta fondatezza della domanda, giustifica ampiamente l'applicazione del principio della soccombenza, nel rapporto tra gli appellanti e le controparti.

In punto di liquidazione, si osserva che le spese di lite debbano essere quantificate secondo i parametri ministeriali stabiliti rispettivamente nel DM





n. 127/04 per il primo grado (risalendo la pubblicazione della sentenza appellata al 16.12.2011) e nel DM 55/2014 per il presente grado, in base ai valori medi del relativo scaglione avuto riguardo alla natura della questione trattata che non presenta profili di rilevante complessità.

Ciò posto e venendo ai compensi del giudizio di primo grado, deve anzitutto osservarsi che si procede ad una quantificazione unitaria, per entrambe le parti assistite dall'avv. Liguori, attesa la sostanziale identità delle rispettive posizioni difensive, che non giustifica due distinte liquidazioni.

L'onorario, come determinato, viene poi aumentato del 20%, per la presenza in causa di due parti assistite dallo stesso difensore, a norma dell'art. 5 co. 4 del DM 127/04.

Pertanto, considerando che il valore della lite, pari all'importo complessivamente liquidato ad entrambe le parti, conduce a fare applicazione dello scaglione relativo ai giudizi fino ad euro 5200,00, andranno liquidati i seguenti importi: euro 806,00 per diritti, euro 1325,00 per onorari, importo quest'ultimo che, aggiungendo l'aumento del 20%, ascende in definitiva ad euro 1590,00.

Vanno, invece, disattese le notule prodotte in primo grado dal difensore degli appellanti, sia perché presuppongono la necessità di una doppia liquidazione, distinta per ciascuna parte, sia perché basate su criteri non conformi al valore della causa.

Gli istanti hanno poi domandato che venisse ad essi liquidato il compenso, dovuto al difensore ed ai rispettivi consulenti di parte, per l'assistenza da questi prestata nella fase stragiudiziale della lite.

La pretesa è fondata nei limiti che seguono.

Invero, secondo la giurisprudenza, le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività





giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione (cfr. Cass. Civ. n. 14594/05). Nella specie, occorre considerare che il DM 127/04, applicabile ratione temporis, detta nella tabella D i criteri per la liquidazione del compenso concernente l'attività stragiudiziale.

Pertanto, essendo i valori previsti dal citato DM ampiamente soddisfattivi del diritto in esame, è ad essi che occorre fare riferimento.

Di conseguenza, considerato il valore effettivo della lite, corrispondente all'importo complessivamente liquidato in favore della parte attrice, il compenso per l'attività stragiudiziale, va quantificato in euro 453,00, cui deve aggiungersi il rimborso forfetario del 12,5% a norma dell'art. 12, Capitolo III del predetto DM, onde si perviene all'importo complessivo di euro 509,62.

Deve poi accogliersi la pretesa degli istanti di vedersi rimborsate le spese sostenute per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale.

Ed invero, secondo la giurisprudenza, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ. n. 84/13).

Nella specie, sulla base della documentazione in atti, tali spese vanno quantificate in euro 186,00, quanto all'assistenza tecnica prestata in favore di Eduardo (cfr. nota spesa emessa dal perito Carmine Strippoli), ed in





euro 155,00, per la consulenza medica di parte redatta dal dott. Luigi Arpaia nell'interesse di Liberato (cfr. copia della parcella, pure allegata alla produzione dell'istante).

Gli importi liquidati per spese di assistenza e difesa in fase stragiudiziale vanno distratti in favore dell'avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario, unitamente alle spese processuali di entrambi gradi, ed al compenso del CTU, come liquidato in primo grado dal Giudice di Pace.

Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate, applicando i compensi medi relativi alle cause di valore fino ad euro 5.200,00, ed operando l'aumento del 20% per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale.

Non compete, invece, l'aumento di 1/3, di cui all'art. 4 co. 8 del predetto DM, apparendo esso non giustificato alla luce della modesta complessità della controversia.

Di conseguenza, a titolo di compenso, per il presente grado di giudizio, viene riconosciuto l'importo di euro 5.802,00, cui vanno aggiunti gli esborsi, pari ad euro 140,2, dovendosi escludere le ulteriori voci di spese di cui alla notula prodotta dall'istante, siccome non documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 46764/11 del Giudice di Pace di Napoli depositata il 16.12.2011, proposto da EDUARDO e LIBERATO, nei confronti di UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, PIGNANELLI RAFFAELE, PIGNANELLI SIMONE, con atto di citazione notificato il 7.1.2013, così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di Pignanelli Raffaele e





Pignanelli Simone nella causazione del sinistro ed, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna Pignanelli Raffaele, Pignanelli Simone e Unipolsai ass.ni s.p.a., in solido tra di loro, a pagare, in favore di Eduardo, l'importo di euro 1.276,40, ed in favore di Liberato, l'importo di euro 2.623,10, oltre, per entrambi gli appellanti, gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;

2) condanna, altresì, Pignanelli Raffaele, Pignanelli Simone e Unipolsai ass.ni s.p.a., in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'avv. Michele Liguori, procuratore antistatario degli appellanti, delle spese processuali, che, relativamente al giudizio di primo grado, liquida in euro 95,99 per esborsi, euro 806,00 per diritti, euro 1590,00 per onorari, euro 299,5 per rimborso forfetario spese generali, euro 509,62 per compensi della fase stragiudiziale, euro 341,00 per assistenza tecnica, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate dal Giudice di Pace, e, quanto al giudizio di appello, liquida in euro 140,2 per esborsi, euro 5.802,00 per compenso, euro 870,30 per spese generali, oltre IVA, CPA come per legge. Così deciso in Napoli, il 28/04/2016.

Il Giudice

(dott. Massimiliano Sacchi)

